

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'ORA DEL NOI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

- 1.a) E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "L'ORA DEL NOI".
- 1.b) L'Associazione non ha fini di lucro ed è nata per favorire lo sviluppo e l'autonomia delle persone con abilità differenti.
- 1.c) L'Associazione ha sede attualmente in Sassuolo (MO), via Mantova, n° 8, ma potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea e questo non comporta la modifica statutaria.
- 1.d) La sua durata è illimitata.

Articolo 2 – Scopi

- 2.a) Al centro dell'agire c'è sempre l'unicità della persona e la lettura del bisogno:
 - 2.a.1 Avvicinare gli utenti alle diverse attività laboratoriali;
 - 2.a.2 Costituire punti di forza nell'ambiente sociale che rafforzino il rapporto tra individuo e collettività;
 - 2.a.3 Contribuire allo sviluppo del pensiero divergente, offrendo ad ogni individuo un nuovo mezzo comunicativo;
 - 2.a.4 Curare e costruire una rete di relazioni capace di valorizzare le proprie individualità;
 - 2.a.5 Creare occasioni di incontro e confronto tra ragazzi, famiglie, scuola e territorio;
 - 2.a.6 Favorire l'integrazione dei ragazzi disabili nel contesto scolastico e territoriale;
 - 2.a.7 Rinforzare e migliorare le autonomie personali;
 - 2.a.8 Promuovere forme di inserimento lavorativo, orientativo e formativo nel mondo del lavoro e dell'inclusione sociale.

Articolo 3 – Attività

- 3.a) Le attività laboratoriali svolgono la duplice funzione: garantire un servizio socio assistenziale e avviare al lavoro ragazzi diversamente abili.
- 3.b) I laboratori didattici stimolano la conoscenza attiva del contesto sociale, economico e istituzionale come elemento necessario a sostenere i diritti di cittadinanza e le capacità di scelta del percorso di istruzione e formazione e dell'inserimento al lavoro.
- 3.c) Attraverso il laboratorio si avvicinano ed affrontano alcune discipline didattiche con un approccio creativo che sa coniugare arti e linguaggi differenti.
- 3.d) Il laboratorio aiuta lo sviluppo delle potenzialità linguistiche e favorisce lo sviluppo corretto delle abilità logiche e potenzia le capacità intellettive: prerequisiti fondamentali dell'apprendimento.
- 3.e) L'intento è quello di:
 - 3.e.1 Dare vita a diversi piccoli laboratori all'attività di sostegno di inserimento lavorativo;
 - 3.e.2 Sviluppare una progettualità innovativa che indaghi le potenzialità di approcci che coniugano apprendimenti didattici con i linguaggi espressivi e con le potenzialità del gioco;
 - 3.e.3 Offrire opportunità formative attraverso la promozione di specifiche attività educative ludiche e ricreative;
 - 3.e.4 Sviluppare le potenzialità linguistiche e logiche;
 - 3.e.5 Potenziare le capacità grafiche sviluppando i prerequisiti fondamentali dell'apprendimento della letto scrittura;
 - 3.e.6 Promuovere e supportare lo sviluppo delle competenze;
 - 3.e.7 Sviluppare i prerequisiti di potenziamento grafico, linguistico e visuo-percettivo;
 - 3.e.8 Sviluppare le capacità descrittiva e narrativa, sulle sequenze logiche e temporali, sulla percezione visiva;
 - 3.e.9 Stimolare le competenze grafiche attraverso attività di discriminazione visiva, di coordinazione oculo-manuale, attività prassiche e di motricità fine e grossolana.

Articolo 4 – I mezzi finanziari

- 4.a) Per il funzionamento delle proprie attività laboratoriali, l'Associazione usufruisce di:
 - 4.a.1 Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
 - 4.a.2 Eredità, donazioni e legati;
 - 4.a.3 Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - 4.a.4 Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - 4.a.5 Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 4.a.6 Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 4.a.7 Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - 4.a.8 Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, mercatini e sottoscrizioni anche a premi;
 - 4.a.9 Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 4.b) Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
- 4.c) Per raggiungere gli obiettivi prefissati, l'Associazione può integrare le proprie attività con quelle di altre associazioni che condividano scopi e finalità.
- 4.d) Per realizzare le attività laboratoriali, l'Associazione può raccogliere fondi da privati, enti pubblici, aziende che intendono cooperare con gli intenti dell'Associazione finalizzandone le attività.

Articolo 5 – Rendiconto economico finanziario

- 5.a) L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 5.b) Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale che deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 5.c) L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 5.d) E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 6 – Ammissione ed esclusione dei soci

- 6.a) Il numero degli aderenti è illimitato ed è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
- 6.b) Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta.
- 6.c) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a osservare il presente statuto.
- 6.d) I soci hanno parità di diritti e di doveri.
- 6.e) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.
- 6.f) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 6.g) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

- 6.h) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6.i) L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del comitato direttivo per:
 - 6.i.1 mancato versamento della quota associativa annuale;
 - 6.i.2 comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
 - 6.i.3 persistenti violazioni degli obblighi dello statuto.
- 6.l) Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 6.m) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 6.n) Ci sono due categorie di soci:
 - 6.n.1 Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
 - 6.n.2 Soci Sostenitori: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al comitato direttivo. Contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

- 7.a) I soci sono obbligati:
 - 7.a.1 ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - 7.a.2 a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
 - 7.a.3 a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente.
- 7.b) I soci hanno diritto:
 - 7.b.1 a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - 7.b.2 a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
 - 7.b.3 ad accedere alle cariche associative.
- 7.c) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

Articolo 8 – Gli organi dell'Associazione

- 8.a) Gli organi dell'Associazione sono:
 - 8.a.1 L'Assemblea dei soci
 - 8.a.2 Il Comitato Direttivo
 - 8.a.3 Il Presidente
- 8.b) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento del mandato.

Articolo 9 – L'Assemblea dei soci

- 9.a) L'Assemblea dei soci è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori e può essere ordinaria o straordinaria.
- 9.b) Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
- 9.c) Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
- 9.d) Ogni socio può ricevere al massimo 3 deleghe.
- 9.e) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ovvero può essere convocata anche da un decimo dei soci che ne ravvisino l'opportunità mediante:
 - 9.e.1 avviso scritto da inviare con lettera semplice/e-mail/sms agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
 - 9.e.2 avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
- 9.f) Il difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci.
- 9.g) L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - 9.g.1 approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Comitato Direttivo;
 - 9.g.2 nominare i componenti del Comitato Direttivo;
 - 9.g.3 deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - 9.g.4 deliberare l'esclusione dei soci;
 - 9.g.5 deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo;
 - 9.g.6 proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- 9.h) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione
- 9.i) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vice-Presidente se eletto, e in assenza di entrambi da un delegato nominato tra i membri del direttivo.
- 9.l) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate nella maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.
- 9.m) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Articolo 10 – Il Comitato Direttivo

- 10.a) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
- 10.b) I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 10.c) Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 10.d) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Comitato.
- 10.e) Il Comitato Direttivo nomina nel suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 10.f) Al Comitato Direttivo spetta di:
 - 10.f.1 curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 10.f.2 predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
 - 10.f.3 nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
 - 10.f.4 deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - 10.f.5 provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- 10.g) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 10.h) Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- 10.i) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/e-mail/sms agli associati, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della convocazione.
- 10.l) Il difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato
- 10.m) Il Comitato Direttivo disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- 10.n) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 11 - Il Presidente

- 11.a) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
- 11.b) Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- 11.c) Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Articolo 12 - Il Vice-Presidente

- 12.a) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
- 12.b) Su incarico del Presidente, il Vice-Presidente può ricoprire anche la funzione di Tesoriere.

Articolo 13 - Il Segretario

- 13.a) Il Segretario:
- 13.a.1 redige i verbali delle riunioni;
 - 13.a.2 conserva i libri sociali e contabili;
 - 13.a.3 provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo;
 - 13.a.4 provvede alla riscossione delle quote sociali;
 - 13.a.5 dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - 13.a.6 compie le mansioni delegate dal Presidente;
 - 13.a.7 su incarico del Presidente, il Segretario può ricoprire anche la funzione di Tesoriere.

Articolo 14 - Il Tesoriere

- 14.a) Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo di cui ne è membro o dal Presidente.
- 14.b) Il Tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 15 - Scioglimento

- 15.a) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci.
- 15.b) Il Consiglio Direttivo, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 – Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto dai Soci Fondatori

Data: Sassuolo 15 Settembre 2017